



12 gennaio 2026 (RM 1014/2026)

MM 1/2026 concernente la convenzione per la gestione del poligono di tiro di Quartino tra il Comune di Lavertezzo e il Comune di Gambarogno

1.	Premessa	2
2.	Cronistoria	3
3.	La Convenzione tra Comune di riferimento e Comuni convenzionati.....	5
4.	Finanziamento	6
5.	Attribuzione MM	7
6.	Proposta di decisione	8
7.	Abbreviazioni	8
8.	Convenzione	9

Gentile signora Presidente
Gentile signore ed egregi signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo per esame e giudizio la convenzione per la gestione del poligono di tiro di Quartino tra il Comune di Lavertezzo e il Comune di Gambarogno¹.

1. Premessa

La convenzione disciplina la gestione del poligono di tiro di Quartino ed è necessaria per formalizzare i rapporti istituzionali e di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni cantonali, in particolare di quelle emanate dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP).

La convenzione è stipulata tra il Comune di Gambarogno e i Comuni che fanno parte del comprensorio di tiro assegnato al poligono di Quartino, ossia i Comuni di Brione sopra Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca.

Secondo il Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione federale (RLALM) del 14 aprile 2021, la SMPP è l'autorità competente per definire i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro.

In una prima fase, sulla base delle infrastrutture disponibili, la SMPP designa il Comune e la società di tiro di riferimento. Successivamente stabilisce il comprensorio dei Comuni che sono tenuti a utilizzare lo stand di tiro assegnato.

Il Comune di riferimento elabora quindi una convenzione "modello" per la gestione dell'impianto di tiro e per la ripartizione dei costi di gestione e degli investimenti (art. 9 cpv. 4 RLALM). Tale convenzione viene condivisa con i Comuni del comprensorio, i quali la sottopongono all'approvazione formale del rispettivo Legislativo.

Poiché il comprensorio è definito per legge da un'autorità cantonale (la SMPP), è stato chiesto alla Sezione degli enti locali (SEL) se fosse possibile attivare le convenzioni direttamente, senza doverle sottoporre ai Legislativi comunali, ritenendo questa procedura un eccesso di formalismo e al fine di accelerare un iter già determinato.

La SEL ha confermato che, pur comprendendo questa esigenza di semplificazione, la legislazione vigente non prevede espressamente tale possibilità. È quindi opportuno attenersi alle disposizioni della Legge organica comunale, così da evitare eventuali ricorsi o, se del caso, gestirli correttamente. Tali ricorsi, va ricordato, costituirebbero essenzialmente un atto di sfiducia e

¹ IOP.2023.07

difficilmente porterebbero a decisioni diverse, fatta salva la competenza del Consiglio di Stato.

2. Cronistoria

Con l'entrata in vigore, il 1° settembre 2011, della nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom), il Consorzio Piazza di tiro di Quartino è stato sciolto, poiché non sussistevano i presupposti per adeguarsi alla nuova normativa. In particolare, la Sezione degli enti locali (SEL), interpellata sul tema, ha confermato alla Delegazione consortile che l'attività della piazza di tiro di Quartino, pur coinvolgendo più Comuni, è di entità limitata e non rientra nel campo di applicazione della LCCom. Essa deve pertanto essere gestita in forma semplice, tramite una convenzione tra Comuni.

In base all'art. 47 cpv. 7 LCCom, la SEL ha quindi autorizzato il Consorzio a mantenere in vigore i propri statuti fino al 31 dicembre 2013, invitando nel contempo i Municipi consorziati e la Delegazione a individuare una soluzione alternativa.

Il 29 luglio 2013, la Delegazione consortile, dopo aver consultato i Comuni allora interessati (Cadenazzo, Gambarogno, Gordola e Sant'Antonino), ha avviato formalmente la procedura di scioglimento del Consorzio. In tale contesto, il Comune di Gambarogno si è impegnato ad assumere la gestione della piazza di tiro di Quartino, rilevandone tutti gli attivi e i passivi.

Alla fine del 2013, per disciplinare l'esercizio della piazza di tiro di Quartino, utilizzata dalle società di tiro con sede nei Comuni di Cadenazzo, Gambarogno, Gordola e Sant'Antonino, il Comune di Gambarogno, in qualità di Comune sede, ha sottoposto ai Comuni interessati una convenzione da sottoscrivere. La convenzione prevedeva inoltre l'istituzione di una Commissione intercomunale a tutela degli interessi dei Comuni aderenti.

Nel 2014, a seguito della cessazione dell'attività della Società tiratori della Verzasca, il Dipartimento delle istituzioni ha revocato l'autorizzazione d'esercizio allo stand di tiro di Sonogno. Di conseguenza, i Comuni della Verzasca, di Cugnasco-Gerra e di Lavertezzo sono stati assegnati allo stand di tiro di Quartino. Tuttavia, poiché era in corso il progetto di aggregazione dei Comuni della Verzasca (comprensivo delle frazioni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo), di comune accordo tra le parti si è deciso di rinviare l'aggiornamento della convenzione.

In seguito all'aggregazione del Comune di Verzasca (18 ottobre 2020) e alla creazione dei nuovi Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo, si è proceduto alla revisione della convenzione, estendendola ai Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Verzasca, oltre a quelli già aderenti (Cadenazzo, Gambarogno, Gordola e Sant'Antonino). Contestualmente, si è tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legislazione federale sull'esercizio del tiro e sull'amministrazione militare, nonché dall'Ordinanza sugli impianti di tiro fuori

del servizio, che prevedono la ripartizione di tutti i costi dei poligoni di tiro tra i Comuni, in proporzione alla popolazione. Per questo motivo, è stato eliminato dalla convenzione il finanziamento delle spese di gestione tramite tasse e contributi delle singole società di tiro. Tra il 2021 e il 2022, i Municipi dei Comuni coinvolti hanno sottoposto la convenzione ai rispettivi Legislativi.

Nel frattempo, è intervenuta un'ulteriore modifica legislativa con l'entrata in vigore della Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM, 17 dicembre 2020) e del relativo regolamento (RLALM, 14 aprile 2021). In base a tale normativa, la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) è diventata l'autorità competente per assegnare, in modo vincolante, i Comuni che non dispongono di un poligono di tiro sul proprio territorio a uno stand idoneo per le attività di tiro fuori del servizio. Questa assegnazione avviene dopo la consultazione dell'Ufficiale federale di tiro del 17° circondario e della Federazione ticinese delle società di tiro. I Comuni assegnati sono tenuti a partecipare ai costi di gestione, risanamento e investimento del poligono di riferimento.

Alla luce di questa nuova normativa, e d'intesa con la SMPP, ai Comuni che non avevano ancora ratificato la convenzione è stato chiesto di sospendere la procedura di approvazione, poiché il documento risultava in parte superato e molti aspetti erano ormai disciplinati direttamente dalla legge. Il Municipio di Gambarogno, in collaborazione con la SMPP, ha quindi avviato una serie di approfondimenti sul futuro dello stand di tiro di Quartino e sugli interventi necessari per garantirne il mantenimento e l'operatività, anche tenendo conto del progetto di realizzazione dello stand di tiro cantonale al Monte Ceneri. Con l'ispettore di tiro e la SMPP sono stati definiti gli interventi necessari, tra cui la sistemazione della butte (zona bersagli) e delle linee di tiro, nonché i risanamenti fonico e ambientale per l'inquinamento da metalli pesanti.

Sulla base di tali approfondimenti e dopo aver ricevuto conferma dalla SMPP della possibilità di beneficiare di un sussidio pari al 25% dell'investimento, il Municipio di Gambarogno ha ritenuto opportuno proseguire con i progetti di risanamento, alcuni dei quali sono già stati realizzati. Una decisione contraria avrebbe infatti comportato:

- lo smantellamento dello stand di tiro di Quartino e la bonifica del sedime dai metalli pesanti, con costi molto elevati da ripartire tra i Comuni coinvolti in base agli anni di utilizzo;
- l'obbligo per i Comuni di fare capo a poligoni situati in altri comprensori, come Biasca o Monte Ceneri, con costi nettamente superiori a quelli necessari per il risanamento dello stand di Quartino (ad esempio, lo stand del Monte Ceneri prevede una partecipazione dei Comuni pari al 31% di un investimento di circa CHF 108 milioni).

Si è quindi resa necessaria, oltre che opportuna, una revisione della convenzione, includendo anche le modalità di ripartizione degli oneri in caso di investimenti.

Con decisione n. 180.133 del 12 dicembre 2022, la SMPP ha assegnato provvisoriamente allo stand di tiro di Quartino i Comuni di Minusio, Orselina, Brione sopra Minusio, Mergoscia e Tenero-Contra, poiché il poligono di Minusio non era più utilizzabile e necessitava di risanamento, in particolare per la sua vicinanza alle abitazioni.

Infine, con decisione n. 180.051 del 4 marzo 2024, la SMPP ha confermato tale misura, decretando la dismissione definitiva del poligono di Minusio e definendo il nuovo comprensorio di tiro. Ne fanno ora parte i Comuni di Gambarogno, Brione sopra Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca, che fanno tutti capo allo stand di tiro di Quartino.

3. La Convenzione tra Comune di riferimento e Comuni convenzionati

Sulla base del modello predisposto dal Circondario Federale di Tiro 17 è stata redatta la nuova convenzione oggetto del presente messaggio municipale, adattandola alle specificità della piazza di tiro di Quartino.

La convenzione è strutturata in modo flessibile: i Comuni del comprensorio non sono elencati nominativamente (art. 4). In questo modo, eventuali future decisioni della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) che comportassero una modifica del comprensorio, oppure cambiamenti dovuti ad aggregazioni comunali, non renderanno necessario sottoporre nuovamente la convenzione all'approvazione dei Legislativi comunali (art. 15). In tali casi, sarà semplicemente aggiornato il criterio di ripartizione dei costi.

La convenzione, allegata al presente messaggio e parte integrante dello stesso, definisce le competenze del Comune di riferimento (art. 5) e il ruolo dei diversi organi coinvolti, in particolare dell'Esecutivo, del Legislativo e della Commissione intercomunale (art. 6).

All'inizio di ogni legislatura, il Municipio di ciascun Comune aderente nomina un proprio rappresentante nella Commissione intercomunale, di regola il Capo dicastero sicurezza pubblica o un altro membro dell'Esecutivo.

La Commissione intercomunale ha in particolare i seguenti compiti:

- esprimere un preavviso sul preventivo e sul consuntivo annuale da sottoporre ai Municipi dei Comuni del comprensorio;
- formulare al Municipio del Comune sede preavvisi e proposte riguardanti interventi di miglioramento della piazza di tiro;
- avanzare al Municipio del Comune sede proposte volte a migliorare la gestione e l'utilizzo della piazza di tiro

4. Finanziamento

Le attività del poligono di tiro saranno finanziate attraverso:

- le quote di partecipazione versate dai Comuni che fanno parte del comprensorio di tiro, secondo le decisioni della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP);
- le tasse e i contributi richiesti a formazioni o truppe militari in servizio che utilizzano la piazza di tiro;
- la fatturazione di prestazioni straordinarie.

Il Comune di riferimento, sulla base del consuntivo annuale fornito dalla società di tiro di riferimento, calcola le quote di partecipazione dei singoli Comuni del comprensorio applicando il criterio di ripartizione stabilito all'articolo 11 della Convenzione.

In concreto, le spese di gestione vengono suddivise in proporzione alla popolazione residente permanente di ciascun Comune, calcolata al 31 dicembre dell'ultimo anno certificato dall'Ufficio federale di statistica (UFS).

A titolo di esempio, nel 2024 le spese di gestione ammontavano a CHF 64'257.45. Tale importo è stato ripartito tra i Comuni del comprensorio sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2023, pari complessivamente a 32'649 abitanti. Ne è risultata una quota pro capite di CHF 1.97.

Tabella 1 Popolazione residente permanente al 31.12.2023

Comune	Abitanti
Brione S. Minusio	442
Cadenazzo	3'111
Cugnasco-Gerra	2'862
Gambarogno	5'086
Gordola	4'814
Lavertezzo	1'238
Mergoscia	203
Minusio	7'365
Orselina	699
Sant'Antonino	2'646
Tenero-Contra	3'397
Verzasca	786
Totale	32'649

Per quanto riguarda le spese di investimento, la Convenzione distingue due tipologie:

- **investimenti fino a CHF 500'000.-**
I costi vengono ripartiti tra i Comuni del comprensorio secondo il criterio indicato all'articolo 11 della Convenzione, ossia in base alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'ultimo anno certificato dall'Ufficio federale di statistica (UFS). La partecipazione avviene sotto forma di un affitto annuo per l'utilizzo della struttura. L'importo dell'affitto viene aggiornato ogni anno in funzione degli investimenti effettuati, tenendo conto degli interessi e degli ammortamenti, secondo quanto previsto dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (art. 10 cpv. 5 della Convenzione).
- **investimenti superiori a CHF 500'000.-**
Anche in questo caso i costi sono suddivisi tra i Comuni in proporzione alla popolazione, come stabilito dall'articolo 11 della Convenzione. Tuttavia, ogni Comune dovrà iscrivere la propria quota direttamente nel conto investimenti. Resta inoltre necessaria l'approvazione formale della spesa da parte di tutti i Legislativi comunali o, se rientra nei limiti di delega, dei rispettivi Municipi.

I Comuni del comprensorio saranno costantemente informati sui progetti di investimento, sui preventivi e sui piani di finanziamento tramite la Commissione intercomunale, in modo da disporre del tempo necessario per le opportune valutazioni.

La Convenzione è stata approvata dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) con decisione n. 180.057 del 1° luglio 2025, allegata al presente messaggio municipale. Essa entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dei Legislativi di tutti i Comuni del comprensorio e la successiva ratifica da parte dell'Autorità superiore.

5. Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

***Commissione della gestione
Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione, al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo, tuttavia, che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo, in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

6. Proposta di decisione


Visto quanto sopra esposto e richiamato l'art. 193a LOC, vi invitiamo ad approvare quanto segue:

1. la convenzione allegata al capitolo 8 Convenzione del presente MM;
2. l'entrata in vigore al 1. luglio 2025 della convenzione di cui al punto 1 del dispositivo di risoluzione.


PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



A. Berri



D. Gianella

7. Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.

8. Convenzione

CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE GAMBAROGNO
E
I COMUNI DEL COMPENSORIO DI TIRO DEL GAMBAROGNO

PREMESSE:

- A. Sul territorio del Comune di Gambarogno (in seguito "Comune di riferimento"), ai mappali no. 350 e 351 RFD Gambarogno-Magadino, si trova il poligono di tiro (in seguito "Poligono").
- B. I Comuni del Compensorio di tiro (in seguito "Comuni del Compensorio") non dispongono sul loro rispettivo territorio comunale di un poligono di tiro, o di un poligono di tiro abilitato, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM). Il Compensorio di tiro è definito dalle aree giurisdizionali del Comune di riferimento e dei Comuni del Compensorio che sono assegnati al Poligono.
- C. Di conseguenza, agli abitanti dei Comuni del Compensorio, compresi quelli del Comune di riferimento, è assegnato l'utilizzo del Poligono situato nel Comune di riferimento. I Comuni del Compensorio sono pertanto tenuti a partecipare ai costi di gestione, di risanamento e di investimento, anticipati dal Comune di riferimento, come previsto dalle disposizioni federali e cantonali.
- D. L'area oggetto della Convenzione è specificata nell'allegato planimetrico, parte integrante. Trattasi di beni amministrativi inalienabili, di proprietà del Comune di riferimento, siti fuori zona edificabile. Parte dei sedimi rientra nelle zone di protezione delle acque sotterranee, che presentano delle limitazioni d'uso disciplinate nella Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e nell'Ordinanza per la protezione delle acque (Opac), nonché ogni altra legge o norma applicabile alla fattispecie.
- E. Le occupazioni parziali dei mappali no. 350 RFD Gambarogno-Magadino da parte del Patriziato di Contone e no. 351 RFD Gambarogno-Magadino per la sede della Società tiratori Campagna di Contone-Quartino (in seguito "Società di tiro di riferimento"), sono gestite con accordi separati, da parte del Comune di riferimento, e non riguardano la presente Convenzione.

Ciò tutto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Basi legali

Alla presente Convenzione si applicano le seguenti norme:

- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;
- la Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM) del 17 dicembre 2020;
- il Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RLALM) del 14 aprile 2021
- i comprensori di tiro, rispettivamente la giurisdizione di tiro, sono stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni (in seguito SMPP) tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- ogni altra disposizione eventualmente applicabile.

Art. 2 Scopo

La presente Convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del Compensorio, nonché la ripartizione degli oneri e il ruolo del Comune di riferimento.

Art. 3 Caratteristiche della struttura

La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'Ufficiale federale di tiro (in seguito UFT) e della SMPP di:

- a) 8 bersagli elettronici a 300m;
- b) stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche, parapalle e cassoni per la raccolta del piombo;
- c) campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- d) casa del tiratore con servizi annessi;
- e) piazzale.

Art. 4 Compensorio di tiro

¹ I Comuni facenti parte del Compensorio sono quelli definiti dalla SMPP con pubblicazione sul FU.

² In caso di modifiche relative al Comprensorio di tiro decise dalla SMPP, il Comune di riferimento gestisce la comunicazione con vecchi e nuovi Comuni; questi ultimi sottopongono per competenza decisionale agli organi Legislativi la Convenzione.

Art. 5 Competenze del Comune di riferimento

Il Comune di riferimento ha le/i seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile, tenuto conto dell'art. 9 della presente Convenzione e in base agli ordini dell'UFT, delle CCT e della SMPP, di tutte le pratiche e decisioni di progettazione, autorizzazione, finanziamento relativi agli interventi di investimento, con lo stanziamento dei relativi crediti in base alle disposizioni di legge puntualmente applicabili. Gli investimenti sono realizzati dal Comune;
- b) trasmette ai Comuni del Comprensorio il preventivo (entro il 15 ottobre dell'anno precedente) e il consuntivo (entro il 15 marzo dell'anno successivo) della gestione corrente e degli investimenti relativi al Poligono;
- c) garantisce la necessaria liquidità per la gestione corrente delle attività inerenti il Poligono, tenuto conto dell'art. 9 della presente Convenzione;
- d) autorizza in modo autonomo i lavori, previo preavviso della Commissione intercomunale, che non beneficiano di sussidi a livello cantonale o federale.

Art. 6 Organi

¹ L'Esecutivo

Il Municipio del Comune di riferimento è l'organo esecutivo unico responsabile per lo svolgimento dei disposti dell'art. 5 della presente Convenzione, riservate le competenze del Legislativo.

² Il Legislativo

L'Assemblea popolare o i Consigli comunali del Comprensorio di tiro secondo i disposti dell'art. 4 della presente Convenzione, sono competenti per l'approvazione della stessa.

³ La Commissione intercomunale

- a) All'inizio di ogni quadriennio è nominata una Commissione intercomunale composta dal Capo dicastero sicurezza pubblica o un altro membro dell'Esecutivo dei Comuni del Comprensorio.
- b) All'interno della Commissione sono designati un Presidente e un Segretario, che restano in carica secondo disposizione della Commissione stessa.
- c) A discrezione della Commissione, alla stessa possono partecipare, secondo necessità, funzionari comunali o esperti esterni.

Nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti del Comune di riferimento, la Commissione ha le seguenti competenze:

- a) preavvisa il preventivo e il consuntivo annuale all'attenzione degli Esecutivi del Comune di riferimento e dei Comuni del Comprensorio;
- b) formula, all'indirizzo del Municipio del Comune di riferimento, i preavvisi e le proposte inerenti le opere di investimento e/o miglioria del Poligono;
- c) formula, all'indirizzo del Municipio del Comune di riferimento, le proposte intese a migliorare la gestione e l'utilizzo del Poligono.

Art. 7 Responsabilità civile e assicurazione stabili

Il Comune di riferimento anticipa gli oneri assicurativi e di responsabilità civile, per eventuali danni subiti per eventi naturali o causati dall'attività svolta presso il Poligono, ripartendoli tra i Comuni del Comprensorio di tiro nel conteggio annuale.

Art. 8 Finanziamento

¹ Il Comune di riferimento svolge i compiti previsti dall'art. 5 della presente Convenzione, da espletare secondo le procedure di Legge.

² Il Comune di riferimento provvede al finanziamento mediante:

- a) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni del Comprensorio;
- b) le tasse e i contributi prelevati presso formazioni/truppe militari e paramilitari in servizio che dovessero utilizzare il Poligono;
- c) la fatturazione di prestazioni straordinarie.

Art. 9 Gestione corrente

¹ Il Comune di riferimento provvede al finanziamento, sulla base del consuntivo annuale trasmesso dalla Società di tiro di riferimento, relativo alle attività del Poligono; esso allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del Comprensorio in base ai disposti dell'art. 11 della presente Convenzione e provvede all'incasso dai medesimi.

² In particolare rientrano nelle spese di gestione:

- a) i costi amministrativi;
- b) le indennità versate al custode;
- c) l'affitto per la piazza di tiro, aggiornato annualmente sull'indice dei prezzi al consumo;
- d) i costi assicurativi per stabili e Responsabilità civile;
- e) i costi di riscaldamento e d'illuminazione;
- f) l'acquisto di materiale e macchinari;
- g) le spese per materiale di cancelleria;
- h) le spese postali;
- i) le spese di manutenzione;
- j) ogni altra spesa.

³ In accordo con la Società di tiro di riferimento, il recupero delle spese a carico dei Comuni del Comprensorio è calcolato di regola a fine anno, e incassato di regola nel primo trimestre dell'anno successivo; il Comune di riferimento ha la facoltà di richiedere degli acconti ai Comuni del Comprensorio.

Art. 10 Investimenti

¹ Gli interventi di investimento sulla struttura sono realizzati dal Comune di riferimento, previo preavviso della Commissione intercomunale. Nel caso beneficiano di sussidi a livello cantonale o federale, sono preavvisati pure da parte dell'UFT e della SMPP.

² Il Comune di riferimento realizza gli investimenti, in qualità di proprietario della struttura e ne disciplina i controlli. Detto Comune deve ossequiare tutte le procedure di Legge, in particolare la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

³ I Comuni del Comprensorio devono essere adeguatamente informati preventivamente sulle spese di investimento per il Poligono. Il Comune di riferimento, per il tramite della Commissione intercomunale, informa i Comuni del Comprensorio su progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti.

⁴ Le spese di investimento sono ripartite fra i Comuni del Comprensorio sulla base della chiave di riparto prevista all'art. 11 della presente Convenzione.

⁵ Per spese di investimento inferiori ai CHF 500'000.00, i costi sono ripartiti fra i Comuni del Comprensorio secondo il riparto di cui all'art. 11 della presente Convenzione, sotto forma di affitto annuo per l'uso della struttura. L'affitto è indicizzato e aggiornato annualmente, in base alla somma degli investimenti realizzati, considerando interessi e ammortamenti, secondo i disposti della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni. Il finanziamento degli investimenti, alla modalità su indicata, è computato dall'anno successivo al termine dell'investimento.

Art. 11 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

¹ Il Comune di riferimento e i Comuni del Comprensorio partecipano alle spese di gestione e di investimento del Poligono proporzionalmente alla popolazione residente permanente al 31 dicembre (fa stato l'ultimo dato noto pubblicato annualmente dall'Ufficio federale di statistica).

² Per modifiche del Comprensorio di tiro, si richiama il contenuto dell'art. 15 della presente Convenzione.

Art. 12 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

¹ Il Comune di riferimento sottoscrive una Convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono.

² A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive uno o più Accordi con i terzi utenti del Poligono (in primis altre società di tiro, corpi militari e paramilitari). Questi Accordi regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e le spese da essi derivanti, in applicazione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro.

Art. 13 Tenuta dei conti

I conti sono integrati nella contabilità del Comune di riferimento, in un apposito Servizio, secondo i disposti previsti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Art. 14 Durata e disdetta

¹ In assenza di modifiche legislative di diritto superiore, che dovessero privare d'oggetto la presente Convenzione, la stessa ha una durata indeterminata, fintanto che gli abitanti dei Comuni del Comprensorio fanno capo al Poligono.

² In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del Comprensorio secondo il riparto dell'art. 11 della presente Convenzione.

³ Ciascuna parte può disdire la Convenzione con un preavviso di 12 mesi per la fine di ogni anno, in caso di modifica del Comprensorio di tiro, in caso di aggregazioni o nel caso di costruzione di un nuovo poligono di tiro. A tal proposito, sono riservate le decisioni della SMPP. I costi netti connessi allo scioglimento della Convenzione possono essere addebitati al Comune che ha inoltrato la disdetta.

Art. 15 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del Comprensorio, come pure in caso di modifiche del Comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente Convenzione si adatterà alle mutate condizioni, diventando nulla per i Comuni uscenti e valida per quelli entranti, previo avallo dei rispettivi Legislativi.

Art. 16 Rimedi di diritto

In caso di contestazioni in merito all'applicazione della presente Convenzione si applicano le ordinarie vie amministrative.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore a seguito dell'approvazione dei Legislativi dei Comuni del Comprensorio, con la ratifica da parte dell'Autorità superiore.

Ogni precedente disposizione vigente in materia è abrogata.

La presente Convenzione è:

- approvata dal Municipio di Lavertezzo con risoluzione no. xxxx del xx gennaio 2025;
- approvata dal Consiglio comunale di ... il xx;
- ratificata dalla Sezione Enti locali il xx

180.057

Bellinzona

1 luglio 2025

Municipio di Gambarogno	
- 2 LUG 2025	
No. reg.:	
Delegato	
Piazza	
Fucini	
Sussigan	
Verbola	

Sezione del militare e della protezione della
popolazione
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 33 21
fax +41 91 814 44 77
e-mail di-smpp@ti.ch
web www.ti.ch/militare

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione del militare e della protezione della popolazione

statuendo sull'istanza del 18/28 febbraio 2025 del Municipio del Comune di Gambarogno postulante l'approvazione della modifica della convenzione conclusa con i Comuni del comprensorio di Brione S. Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca per la gestione del poligono di tiro di Quartino;

preso atto che:

- la convenzione è stata adottata con testo uniforme dal Consiglio comunale di Gambarogno in data 16 dicembre 2024;
- le pubblicazioni hanno avuto regolarmente luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;
- per il resto il contenuto nella Convenzione non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, applicabile via art. 193a cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione delle convenzioni va pubblicato all'albo comunale;

decide:

1. È approvata la modifica della convenzione conclusa tra il Comune di Gambarogno e i Comuni di Brione S. Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca per la gestione del poligono di tiro di Quartino.
2. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
3. Comunicazione:
Invio per posta A
 - Municipio del Comune di Gambarogno; Via cantonale 138, 6573 Magadino
 - Municipio del Comune di Brione S. Minusio; Via Orselina 1, 6645 Brione S. Minusio
 - Municipio del Comune di Cadenazzo; Carà 2, 6593 Cadenazzo
 - Municipio del Comune di Cugnasco-Gerra; Via Locarno 7, 6516 Cugnasco
 - Municipio del Comune di Gordola; Via San Gottardo 44, 6596 Gordola
 - Municipio del Comune di Lavertezzo; Via Malpensata 4, 6595 Riazzino
 - Municipio del Comune di Mergoscia; 6647 Mergoscia
 - Municipio del Comune di Minusio; Via San Gottardo 60, CP 115, 6648 Minusio
 - Municipio del Comune di Sant'Antonino; Via Municipio 10, CP 48, 6592 Sant'Antonino
 - Municipio del Comune di Tenero-Contra; Via Stazione 7, 6598 Tenero
 - Municipio del Comune di Verzasca; Via S. Antonio 5, 6632 Vogorno




Decisione n. 180.057 del 1 luglio 2025


Invio via e-mail

- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)

PER LA SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE
Il Caposezione:


Ryan Pedevilla

Il Comandante di circondario:


Stefano Fedele